



**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**SEGRETARIO GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 593 DEL 27/07/2023**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE  
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA - ANNO 2023**



## COMUNE DI MONTEROTONDO

### SEGRETARIO GENERALE

#### SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE, TRASPARENZA E CONTROLLI

#### ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

**Richiamate**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 02/02/2022, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 06/07/2023, avente ad oggetto l’approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, contenente la programmazione del Fabbisogno di Personale 2023/2025 ed il nuovo assetto organizzativo dell’ente.

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/05/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

**Visto** il vigente statuto comunale;

**Visti** gli articoli 97, comma 4, 107, comma 2, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 7 del 25/05/2021 - Prot. 20849 del 25 maggio 2021 con il quale è stato conferito al Segretario Generale l’incarico dirigenziale relativamente al Servizio Programmazione, Controllo, Risorse Umane (Trattamento Giuridico), nonché le relative competenze per i procedimenti di competenza dell’area diretta;

**Visto** il Provvedimento dirigenziale prot. n. 20916 del 25/05/2021, con il quale il Segretario Generale ha conferito al dott. Cristiano De Angelis l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Programmazione, Controllo, Risorse Umane (Trattamento Giuridico);

**Premesso che:**

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate appartiene alla sfera dell’autonomia dell’ente e tale prerogativa deve essere esercitata nell’ambito e nei limiti del dettato normativo e contrattuale di natura necessariamente prodromica alla contrattazione stessa (cfr. Circolare Ministero dell’economia e delle finanze n. 25/2012, parere della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 8/2017 e deliberazione della Sezione Regionale di controllo del Veneto n. 263/2016/PAR).

**Richiamato:**

- l’art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale “a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo

determinato per l'anno 2016";

- l'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale "il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

**Visto** l'art. 40, D. Lgs. n. 165/2001, il cui comma 3-quinquies consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

**Considerato** che il Comune di Monterotondo risulta rispettare i vincoli posti dalla contrattazione nazionale ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in quanto non si trova nella condizione di ente dissestato e di non essere in predissesto;

**Tenuto Conto** che l'Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

**Dato Atto** che con delibera di Giunta n.102 del 13.04.2018 è stato adottato il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dirigenziali;

**Visto** il CCNL relativo al personale delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018, contenente importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico;

**Dato Atto** che sulla base di quanto previsto dall'art. 40, c. 4-ter del D. Lgs. n. 165/2001, e dell'Atto di Indirizzo, è stata attuata la semplificazione dell'alimentazione e gestione dei fondi cui confluiscono le risorse accessorie. Nello specifico l'art. 57 del nuovo CCNL detta la nuova disciplina di composizione del Fondo da destinare a retribuzione di posizione e di risultato, accorpando in un unico importo annuale le risorse stabili e certe destinate a retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dagli organi di controllo interno nell'anno di sottoscrizione del Contratto 2016-2018;

**Verificato** che il nuovo CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che prevede la disapplicazione delle seguenti disposizioni del CCNL del 23 dicembre 1999:

- art. 26 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato);
- art. 27 (retribuzione di posizione), come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006, ad esclusione dei commi 1 e 5;
- art. 28 (finanziamento della retribuzione di risultato)

**Dato Atto** che con **determinazione n. 895 del 04/12/2020** è stata approvata la costituzione del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza art. 27 e 28 del CCNL 23.12.1999

- anno 2020 con la quale è stato attestato il rispetto dell'art. 23 c.2 d.lgs 75/2017 relativo al limite del salario accessorio anno 2016 in quanto la consistenza del Fondo per il 2020 (€ 76.435,84) non supera il corrispondente importo determinato con la Delibera di Giunta n.288 del 13.12.2016 per l'anno 2016 pari a euro 76.435,84

**Richiamata** la **Deliberazione Giunta Com.le n. 13 del 21/01/2021** avente ad oggetto: costituzione provvisoria del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza art. 57 del CCNL 17.12.2020 - anno 2021, dalla quale risultano i seguenti dati:

- la costituzione provvisoria del fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dipendente con qualifica dirigenziale per l'anno 2021, è pari all'importo complessivo di € 77.637,00;
- l'Amministrazione comunale, in considerazione della rilevanza e della complessità degli incarichi dirigenziali conferiti, ritiene opportuno integrare la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti con un'indennità ad personam per complessivi euro 16.634,00

**Dato Atto** che con **determinazione dirigenziale n. 708 del 21/10/2021** si è provveduto alla costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 di cui all'art. 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza sottoscritto il 17.12.2020 pari a **€ 80.868,99**.

**Richiamata** la **Determinazione Dirigenziale n. 955 del 29/11/2022** avente ad oggetto la costituzione del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza art. 57 del CCNL

17.12.2020 - anno 2022 per cui il fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dipendente con qualifica dirigenziale per l'anno 2022, è pari all'importo complessivo di € 80.868,99 (di cui euro 77.637,00 soggette al limite);

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 13.7.2023, avente ad oggetto COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2023 E APPROVAZIONE PESATURA POSIZIONI DIRIGENZIALI dalla quale risultano i seguenti dati:

- la costituzione provvisoria del fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dipendente con qualifica dirigenziale per l'anno 2023, è pari all'importo complessivo di € 80.868,99 (di cui euro 77.637,00 soggette al limite);
- l'Amministrazione comunale, in considerazione della rilevanza e della complessità degli incarichi dirigenziali conferiti, ha ritenuto opportuno integrare la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti con un'indennità ad personam per complessivi euro 14.500,00

#### **Richiamato**

- l'art. 33, comma 2 del D.L. 30/4/2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 che, nell'ultimo periodo, stabilisce che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 27/5/2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- il D.M. 17 marzo 2020 di attuazione delle disposizioni del citato D. L. n. 34/2019 che conferma l'adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali dei Comuni;
- la Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 pubblicata nella G.U. n. 226 dell'11.09.2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”*;

**Vista la Circolare MEF-RGS del 1° settembre 2020, n. prot. 179877** del relativo ai chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato alla richiesta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di conoscere le modalità di applicazione dell'art. 23, co. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, laddove prevede che il limite del trattamento accessorio è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018.

**Considerato** che, con riferimento al dettato di cui al D.L. 34/2019, citato, le disposizioni di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, si applicano solo per incremento di unità di personale, acquisite a tempo indeterminato, in particolare si richiama il **Parere MEF-RGS prot. 12454 del 15.1.2021**, il quale stabilisce che: *“Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.”*

**Evidenziato** che nel PIAO 2023 – 2025 Sezione Organizzazione e Capitale Umano - sottosezione 3.3 Piano dei Fabbisogni di Personale del Comune di Monterotondo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 172, del 6.7.2023, esecutiva, è stata prevista per l'anno 2023, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un ulteriore Dirigente Tecnico con decorrenza dal 01.08.2023;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 568 del 19.7.2023, esecutiva, con la quale, espletati gli adempimenti normativi in materia di mobilità obbligatoria, è stata autorizzata l'assunzione a far data dal 1.8.2023, della figura dirigenziale, attraverso lo scorrimento della propria graduatoria, e sottoscritto,

conseguentemente il relativo contratto individuale di lavoro.

**Dato Atto** che essendo previsto l'incremento del numero dei dirigenti di ruolo, rispetto a quelli in servizio nel 2018, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, il valore del fondo 2023 dovrà essere incrementato del valore medio pro capite su proiezione dei cedolini paga (5 cedolini) dal 1 agosto e fino a dicembre 2023, in base alle indicazioni della RGS (nota Prot. n. 179877 del 01 settembre 2020, del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale), pari a un incremento del fondo come analiticamente esposto nell'allegato, che quantifica l'incremento sia per il 2023, che, per il 2024, a regime.

**Considerato che**, ai fini della costituzione definitiva del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale Dirigente, anno 2023, che tenga conto dell'adeguamento 2023 rispetto alla nuova dotazione organica dirigenziale, occorre fare riferimento al valore medio del fondo 2018, riferito alle tre unità dirigenziali in organico a tale data;

**Dato atto** che l'importo complessivo del fondo 2018, risulta pari ad € 76.435,84, (rif. D.D. 855 del 30.11.2018), oltre l'adeguamento di € 3.231,99, previsto dall'articolo art. 56 c. 1 del CCNL 17.12.2020, a decorrere dal 1° gennaio 2018, quantificato nel corso della costituzione del fondo 2021, per un totale complessivo di € 79.667,83;

Considerato che, per il predetto incremento, sono state seguite le indicazioni del MEF RGS prot. 12544 del 15/1/2021, la quale prevede, testualmente, che:

*La misura dell'incremento del limite per il complesso dell'amministrazione risulta così individuata dalla norma in oggetto: "Il limite ... è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite". Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto.*

*Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.*

*Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno;*

**Considerato** che ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, in base alle indicazioni della RGS, è necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa;

| TOTALE CEDOLINI GENERALE                       |                  | per cinque mesi: 1 agosto – 31 dicembre | 5,00 |
|--|------------------|---|------|
| TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità) |                  |   | 0,42 |
| △ (differenziale dotazione)                    | 0,417            |   |      |
| <b>ADEGUAMENTO 2023</b>                        | <b>11.073,83</b> | <b>per cinque mesi 2023</b>             |      |
| <b>LIMITE 2016 ADEGUATO</b>                    | <b>87.509,67</b> |   |      |

**Calcolato**, in € 26.555,94 il valore medio pro capite riferito al fondo 2018 (€ 79.667,83) ed alla dotazione organica dirigenziale dell'anno 2018 ( 3 unità) di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, da applicare in aumento del limite 2016, con riferimento all'incremento di una unità nell'organico dirigenziale rispetto al 2018;

**Vista l'allegata** tabella, in cui vengono dettagliati i passaggi matematici di calcolo sopra descritti, sia per quanto riguarda l'incremento del 2023 che l'incremento, a regime del 2024;

**Vista** la deliberazione n. 134/2021 della sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti secondo cui: "la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell'anno di riferimento da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le

nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31.12.2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019"... "In tale ottica, le istruzioni operative fornite dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato per le assunzioni di personale nelle aziende sanitarie con nota prot. 179877/2020, nella parte in cui determinano la consistenza delle unità di personale nell'anno di riferimento da porre a raffronto con le unità in servizio al 31.12.2018 dividendo il numero di tutti i cedolini emessi nell'anno di riferimento in ragione di dodici mensilità, appaiono senz'altro condivisibili ed estensibili anche alla determinazione dell'adeguamento del fondo per il personale alle dipendenze dell'ente locale";

**Viste** in particolare, ai fini della costituzione del fondo anno 2023, le seguenti norme del CCNL, oltre a quella base di cui all'articolo 57:

- art. 45, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- art. 56, di incremento percentuale delle risorse per l'anno 2023
- art. 59 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada, comma 1 lett.c.
- art. 60, che conferma il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 come rimodulato dall'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019;

**Considerato** che il CCNL 2016-2018 ha disapplicato l'articolo 27 del CCNL 1999, ad esclusione dei commi 1 e 5. Pertanto:

- gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne;
- gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione.
- L'articolo 54 del nuovo Contratto ha incrementato l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione di euro 409,50 comprensivo della 13ª mensilità, rideterminando gli importi minimi e massimi rispettivamente in euro 11.942,67 ed euro 45.512,37. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 2018.

**Dato atto** quindi che ai sensi degli artt. 54 e 56 la retribuzione di posizione e le risorse del fondo vengono incrementate come di seguito specificato:

| Riferimento al CCNL | Descrizione   |
|---------------------|---|
| 54, comma 4         | Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla medesima data di € 409,50   |
| 54, comma 6         | In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, con la medesima decorrenza del 1°/1/2018 ivi indicata, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 3.8.2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37. |
| 56, commi 1 e 2     | Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018; detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato   |

**Dato Atto** che successivamente alla costituzione del Fondo del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi.;

**Preso atto** che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018 avvenuta in data 17 dicembre 2020, **gli enti dovranno costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di**

**risultato delle posizioni dirigenziali** previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le risorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2):

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili

**Richiamato** l'art.57 comma 3, del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020 ai sensi del quale le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato.

**Vista** la consistenza del fondo per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno **2020**, è pari all'importo complessivo di **€ 76.435,84 (rif. Determinazione N. 895 del 04/12/2020)**, che costituisce l'unico importo annuale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 57 nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL del 17 dicembre 2020, certificato dall'organo di revisione con Verbale n. 29 del 23/12/2020

**Richiamato** l'articolo 60 del CCNL stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente. Per effetto di tale principio, ai dirigenti possono essere erogati solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale. Detti compensi sono erogati a titolo di retribuzione di risultato, in aggiunta alla stessa. Compete alla contrattazione integrativa definire "i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato" (art. 45, CCNL).

**Dato atto**, altresì, che ai sensi dell' art. 56 la retribuzione di posizione vengono costituite nel Fondo le risorse, come di seguito specificato:

| Riferimento al CCNL | Descrizione   | Valore            |
|---------------------|---|-------------------|
| 56, commi 1 e 2     | Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018; <b>detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4</b> , e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato | <b>€ 3.231,99</b> |

**Preso atto** che, ai fini dell'applicazione dell'art. 56, comma 1 del CCNL 17.12.2020, è stata quantificata,



anche per l'esercizio 2023, la voce prevista prendendo come riferimento i dati contenuti nel conto annuale 2015, nel seguente modo:

|  |  |
|--|--|
| <b>Monte Salari Dirigenti 2015 – Somma T12-T13</b> | <b>Applicazione art. 56, comma 1 CCNL 17.12.2020 – calcolo anno 2021</b> |
| <b>€ 211.241,00</b>                                | <b>€ 3.231,99</b>  |

**Dato atto** che nella costituzione delle risorse 2023, vengono costituite, tra le risorse variabili, le risorse di cui all'articolo 56, comma 1 del CCNL 17.12.2020, per gli anni 2018/2019/2020, non ancora costituite, per un importo pari a € 9.695,97 ( quota annua come sopra calcolata per tre anni: 3.231,99\*3), da destinare per € 6.142,50 alla corresponsione degli arretrati 2018/2022, dell'importo di cui all'articolo 54, comma 4, sopra descritto;

**Dato atto** che nella costituzione del Fondo 2023, parte variabile, sono presenti le risorse di cui all'articolo 59 del CCNL 17.12.2020, autorizzate dall'approvazione del Bilancio 2023/2025 che, al capitolo 161200, ha stanziato la somma di € 3.000,00;

**Dato inoltre atto** che:

- le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante sono imputate contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;

**Ritenuto** quindi di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e risultato **dell'anno 2023** negli importi che seguono:

| <b>Riferimento al CCNL</b>                 | <b>Descrizione</b>  | <b>Valore</b>      |
|--|---|--------------------|
| art. 57, comma 2, lettera a)               | Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel <b>2020</b> , ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno  | <b>€ 76.435,84</b> |
| art. 56 comma 1                            | A decorrere dal 1° gennaio 2018. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2009 – 2010), sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015  | <b>€ 3.231,99</b>  |
| Art. 56, comma 1                           | Art. 56 c. 1 a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione. <b>COSTITUZIONE RISORSE 2018-2019-2020 FUORI DAL LIMITE DEL FONDO</b>   | <b>€ 9.695,97</b>  |
| art. 33, comma 2 del D.L. 30/4/2019, n. 34 | INCREMENTO art. 33, comma 2 del D.L. 30/4/2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 che, nell'ultimo periodo, stabilisce che: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 27/5/2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"; <b>FUORI DAL LIMITE DEL FONDO 2016</b> | <b>€ 11.073,83</b> |
| Art. 57, comma 2, lettera b)               | Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001   | <b>0</b>           |



|                               |  |                        |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Art. 57, comma 2, lettera c)  | Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;  | 0                      |
| Art. 57, comma 2, lettera c)  | RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni  | 0                      |
| Art. 57, comma 2, lettera d)  | Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)  | 0                      |
| Art. 57, comma 2, lettera e)  | Risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili | € 1.201,16             |
| Art.57 comma 3                | Risorse anno 2022 non integralmente utilizzate   | 0                      |
| Articolo 59, comma 1 lett. c) | erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.  | € 3.000,00             |
|                               | <b>TOTALE</b>  | €<br><b>104.638,79</b> |

**Visto** l'art. 11, comma 1 del D. L. 14.12.2018, n. 135 convertito nella Legge 11.02.2019, n. 12, che stabilisce che il suddetto limite non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, dai contratti nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001;

**Dato atto** quindi che gli incrementi previsti dai nuovi contratti nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 D.lgs. 165/2001 nonché l'adeguamento in aumento per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018 non rilevano ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

**Preso atto**, quindi, che l'importo di cui all'1,53% del monte salari dell'anno 2015 pari € 3.231,99 per l'anno 2023, e pari a € 9.695,97, riferito alla costituzione anni 2018/2019/2020, non rientra nel citato limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

**Richiamato** l'Art. 56 - Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del CCNL area dirigenza funzioni locali del 17.12.2020, il quale dispone che:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.

2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

**Considerato** che ai sensi dell'art.54, comma 4 del CCNL 17.12.2020 l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, pertanto:

- con riferimento alle tre posizioni dirigenziali coperte al 01.01.2018 e fino al 31.12.2022 spettano i relativi arretrati contrattuali pari a € 6.142,50
- con riferimento alle 3 posizioni dirigenziali coperte al 01.01.2023 spetta un incremento a regime

della retribuzione di posizione pari a euro **€ 1.228,50**

**Considerato che gli arretrati contrattuali , in base all'orientamento dell'ARAN AFL 33** le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa. Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 54, comma 6, del CCNL del 17 dicembre 2020 i nuovi valori minimi e massimi della retribuzione di posizione sono fissati rispettivamente in € 11.942,67 ed € 45.512,37;

**Rilevato** che le risorse costituenti il fondo per l'anno **2023**, tenendo conto della misura minima prevista dall'art. 57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato sono così ripartite:

|  | Retribuzione posizione (€) | Retribuzione risultato (€) | TOTALE             |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>TOTALI</b>  | € 76.922,89                | <b>€ 16.791,43</b>         | <b>€ 93.714,32</b> |
| Incremento previsto dall'art.54, comma 4 del CCNL 17.12.2020                   | <b>€ 1.228,50</b>          |                            | <b>1.228,50</b>    |
| Incremento previsto dall'art.54, comma 4 del CCNL 17.12.2020 (anni 2018-2022)) | <b>€ 6.142,50</b>          | 3.553,47 €                 | <b>9.695,97</b>    |
|  | <b>€ 84.293,89</b>         | 20.344,90                  | <b>104.638,79</b>  |

**Ricordato** che, sulla base delle pronunce della giurisprudenza contabile, gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dalla contrattazione collettiva, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, **pertanto sia gli arretrati contrattuali (€ 6.142,50) sia l'incremento della retribuzione della posizione a regime (€ 1.228,50) non vanno considerati nel calcolo del limite previsti dall'art.23 del d.lgs 75/2017,**

**Verifica ai sensi dell'Art. 23 del D.lgs. 75/2017**

➤ Fondo dirigenti 2016 : € 76.435,84

➤ Fondo dirigenti 2023: € **104.638,79**

Maggiore costo del fondo (104.638,79 - 76.435,84) = euro **28.202,95 di cui:**

- **€ 3.231,99** incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti), anno 2023, ai sensi dell'art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020; (incremento non rilevante ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017).
- **€ 9.695,97** incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti), anno 2018/2019/2020, non ancora costituito, ai sensi dell'art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020; (incremento non rilevante ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017).
- **€ 11.073,83** INCREMENTO art. 33, comma 2 del D.L. 30/4/2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 che, nell'ultimo periodo, stabilisce che: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 27/5/2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"; (incremento non rilevante ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017).
- **€ 3.000,00**, costituzione ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. c, soggette al limite del fondo;
- **€ 1.201,16** integrazione da risorse autonomamente stanziata dal Comune di Monterotondo per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria

capacità di bilancio ai sensi dell'art.57 comma 2 lett. e) del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020;

- Il maggior costo del fondo **pari a € 4.201,16** viene costituito nell'ambito delle risorse ancora disponibili ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 75/2017;

**Verificato** che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'Area Dirigenza anno **2023** come sopra determinato consente di rispettare le seguenti condizioni:

- ▶ rispetto dell'art. 57 comma 3 del CCNL area Dirigenti del 17.12.2020 ai sensi del quale alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle risorse stesse, per cui la retribuzione di risultato pari a euro **20.344,90** è pari al minimo del 15% previsto dal Contratto nazionale;
- ▶ rispetto dell'art.54 comma 6 del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020 il quale stabilisce che i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37.

**Ricordato che:**

- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2023 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2023 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2024)

**Dato atto che:**

- al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa saranno impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- la copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è assicurata nel bilancio di previsione 2023-2025, capitolo 7249.00 Codice SIOPE 1104, nel capitolo 161200, nonché nei capitoli stipendiali, dove è stata prevista la spesa per la nuova figura dirigenziale, e che i relativi contributi (CPDEL, INAIL, IRAP) trovano copertura nei rispettivi capitoli del bilancio in corso, 7249.01 e 7249.07;

**Atteso che** ai sensi del comma 3 dell'art 110 del D.Lgs 267/2000, con successivo provvedimento della Giunta comunale sarà approvata la nuova pesatura delle posizioni dirigenziali, in considerazione del nuovo assetto organizzativo, e determinata la eventuale indennità *ad personam* ai dirigenti assunti ai sensi dell'art.110 del TUEL, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, dimostrata sia dal curriculum professionale prodotto che dalla attività svolta in precedenti incarichi lavorativi.

**Dato atto** che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2023, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001

**Richiamata** la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilanci;

**Tenuto Conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2023, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006 e al comma 2, dell'art. 23, D.Lgs. n. 75 del 2017

**Tenuto Conto** che la Ragioneria Generale dello Stato in sede di controllo del Conto Annuale 2016 ha richiesto che anche la determina dirigenziale di costituzione del Fondo del personale dirigente, sia sottoposta a controllo e verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti per la relativa certificazione degli oneri ai sensi dell'art.40bis del D.lgs 165/2001

**Atteso che** la presente determina di costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti – Anno 2023 sarà pertanto trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini della certificazione in merito alla compatibilità dei costi, con i vincoli di Bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge, così come richiesto dalla Ragioneria Generale dello Stato

**Dato atto** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del

D.lgs. 165/2001 e art. 4 CCNL Area delle Funzioni locali 2016-2018;

**Ricordato** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visti:**

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 40, come modificato dal D.lgs. 150/2009;
- il CCNL relativo al personale (dirigenziale) delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**Ravvisata** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## D E T E R M I N A

**1. Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

**2. Di costituire** il **Fondo definitivo per l'anno 2023** di cui all'art. 57 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 relativamente al personale dirigente del Comparto Funzioni Locali come da seguente prospetto:

FONDO DELLA DIRIGENZA DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ANNO 2023

| RISORSE STABILI   | IMPORTI      |
|---|--------------|
| Art. 57 c. 2 lett. a) CCNL del 17.12.2020 unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL (2020).   | € 76.435,84  |
| Art. 57 c. 2 lett. a) la RIA del personale dirigenziale cessato fino al 31 dicembre del 2020.   | - €          |
| Art. 56 c. 1 a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione. <b>FUORI DAL LIMITE DEL FONDO</b>   | € 3.231,99   |
| INCREMENTO art. 33, comma 2 del D.L. 30/4/2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 che, nell'ultimo periodo, stabilisce che: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 27/5/2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"; <b>FUORI DAL LIMITE DEL FONDO</b>  | € 11.073,83  |
| Art. 57 c. 2 lett. c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL (anno precedente a quello di competenza del Fondo), compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; | - €          |
| <b>SOMMA RISORSE STABILI</b>  | € 90.741,66  |
| RISORSE VARIABILI   | IMPORTI      |
| Art. 57 c. 2 lett. b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività), di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa).   | - €          |
| Art. 56 c. 1 a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione. <b>COSTITUZIONE RISORSE 2018-2019-2020 FUORI DAL LIMITE DEL FONDO</b>   | 9.695,97 €   |
| Articolo 59, comma 1 lett. c) erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stra  | 3.000,00 €   |
| Art. 57 c. 2 lett. d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (c. 3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onniscoprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione);   | - €          |
| Art. 57 c. 2 lett. e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.  | € 1.201,16   |
| Art. 57 c. 3 Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.   | - €          |
| <b>DL 13/2023 art. 8 c. 3</b> incremento fino al 5% delle risorse stabili del fondo dell'anno 2016 (non soggetto al limite del salario accessorio).   | - €          |
| <b>SOMMA RISORSE VARIABILI</b>  | € 13.897,13  |
| CALCOLO DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL SALARIO ACCESSORIO  | IMPORTI      |
| Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016.  | € 80.637,00  |
| Art. 23 c. 2 dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016. <b>STERILIZZATE NELL'AMBITO NEL TOTALE DEL LIMITE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL d.Lgs. 75/2017</b>   | € -          |
| <b>TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</b>  | € 104.638,79 |

**3. Di Dare Atto** che le risorse costituenti il fondo per l'anno 2023, tenendo conto della misura minima prevista dall'art. 57, comma 3, del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato sono così ripartite:

|  | Retribuzione posizione (€) | Retribuzione risultato (€) | TOTALE             |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>TOTALI</b>  | € 76.922,89                | <b>€ 16.791,43</b>         | <b>€ 93.714,32</b> |
| Incremento previsto dall'art.54, comma 4 del CCNL 17.12.2020                   | <b>€ 1.228,50</b>          |                            | <b>1.228,50</b>    |
| Incremento previsto dall'art.54, comma 4 del CCNL 17.12.2020 (anni 2018-2022)) | <b>€ 6.142,50</b>          | 3.553,47 €                 | <b>9.695,97</b>    |
|  | <b>€ 84.293,89</b>         | 20.344,90                  | <b>104.638,79</b>  |

#### 5. Di dare atto:

- che, sulla base delle pronunce della giurisprudenza contabile, gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dalla contrattazione collettiva, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, pertanto sia gli arretrati contrattuali (€ 6.108,38) sia l'incremento della retribuzione della posizione a regime (€ 1.228,50) non vanno considerati nel calcolo del limite previsti dall'art.23 del d.lgs 75/2017,
- della seguente verifica ai sensi dell'Art. 23 del D.lgs. 75/2017:
  - ➡ Fondo dirigenti 2016 : € 76.435,84
  - ➡ Fondo dirigenti 2023: € **104.638,79**
- Maggiore costo del fondo (104.638,79 - 76.435,84) = euro **28.202,95 di cui:**
  - € **3.231,99** incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti), anno 2023, ai sensi dell'art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020; (incremento non rilevante ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017).
  - € **9.695,97** incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti), anno 2018/2019/2020, non ancora costituito, ai sensi dell'art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020; (incremento non rilevante ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017).
  - € **11.073,83** INCREMENTO art. 33, comma 2 del D.L. 30/4/2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 che, nell'ultimo periodo, stabilisce che: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 27/5/2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"; (incremento non rilevante ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017).
  - € **3.000,00**, costituzione ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. c, soggette al limite del fondo;
  - € **1.201,16** integrazione da risorse autonomamente stanziata dal Comune di Monterotondo per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio ai sensi dell'art.57 comma 2 lett. e) del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020;
- ➡ Il maggior costo del fondo **pari a € 4.201,16** viene costituito nell'ambito delle risorse ancora disponibili ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 75/2017;
- che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'Area Dirigenza anno 2023 come

sopra determinato consente di rispettare le seguenti condizioni:

- ▶ rispetto dell'art. 57 comma 3 del CCNL area Dirigenti del 17.12.2020 ai sensi del quale alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle risorse stesse, infatti la retribuzione di risultato pari a euro **20.344,90** è pari al minimo del 15% previsto dal Contratto nazionale;
- ▶ rispetto dell'art.54 comma 6 del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020 il quale stabilisce che i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37.

#### **6. Di dare atto che**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2023-2025, capitolo 7249.00 Codice SIOPE 1104, nel capitolo 1612.00 e nei capitoli stipendiali relativi alla nuova posizione dirigenziale e che i relativi contributi (CPDEL, INAIL, IRAP) trovano copertura nei rispettivi capitoli del bilancio in corso, 7249.01 e 7249.07.
- che l'Amministrazione comunale intende corrispondere una indennità *ad personam* ai dirigenti assunti ai sensi dell'art.110 del TUEL, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, dimostrata sia dal curriculum professionale prodotto che dalla attività svolta in precedenti incarichi lavorativi.
- l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;
- la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'area della dirigenza va costituito ogni anno al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le disponibilità di bilancio e gli altri parametri economico-finanziarie necessari per l'acquisizione ai sensi dell'art. 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali del 17.12.2020 del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri da parte dell'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001;

**7.Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile

**8.Di trasmettere** il presente atto al Dirigente del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023;

**9. Di dare atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Attività Economico finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 e dell'art. 183 c. 3 del d.lgs. 267/2000,

**10. Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto

per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV), per la parte destinata all'indennità di risultato della dirigenza;

**11.Di dare atto** che il responsabile del procedimento è il Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico), Performance, Trasparenza e Controlli Dott. Cristiano De Angelis;

**12.Di dare atto** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 né in capo al responsabile del procedimento né in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto;

**13. Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Segretario Generale - Dirigente del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico) dott.ssa Giuseppina Antonelli;



**14. Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e art. 4 CCNL Area delle Funzioni locali 2016-2018

**15. Di pubblicare** la presente determinazione:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella Sezione Amministrazione Trasparente ➔ Personale ➔ Dirigenti
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

**16. Di trasmettere** il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali, al presidente della delegazione trattante e alle RSU aziendali ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell'art.4, C.C.N.L. 21.5.2018.

**17. Di inoltrare** la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001, all'Organo di Revisione per l'acquisizione del prescritto parere in attuazione delle circolari MEF RGS n. 20 del 05.05.2017 e, precedentemente, n. 25 del 19.07.2012

**18. Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile.

#### **Il Responsabile del Procedimento**

**P.O. del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico),**

**Performance, Trasparenza e Controlli**

Dott. Cristiano De Angelis

#### **Il Segretario Generale**

**Dirigente del Dipartimento Affari Generali**

Dott.ssa Giuseppina Antonelli

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 698 del , ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

**IL DIRIGENTE  
SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppina Antonelli**

ALLEGATO: CALCOLO INCREMENTO FONDO  
 Articolo 33, comma 2 D.L. 34/2019

ATTENZIONE: COMPILARE SOLO LE CELLE DI COLORE

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>LIMITE 2016</b>                              | <b>76.435,84</b> | dato consolidato / voci rilevanti              |
| fondo DIRIGENTI 2018 (con inc. ccnl 17.12.2020) | 79.667,83        | dato consolidato / voci rilevanti stanziamento |
| <b>totale 2018</b>                              | <b>79.667,83</b> |  |
| n. dipendenti 31/12/2018 totali                 | 3,00             | enti diritto trattamento accessorio            |
| n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato     | 0,00             |  |
| <b>QMP</b>                                      | <b>26.555,94</b> | applicare a nuove unità assunte                |

| ANNO DI VERIFICA - 2023                        |                  |                                |             |
|--|------------------|--------------------------------|-------------|
| NUMERO CEDOLINI EMESSI                         | CEDOLINI         | % p.t. (riportare % colonna A) | valore      |
| <b>A TEMPO PIENO</b>                           | 5                | 100%                           | <b>5,00</b> |
| A P.T. 50% (esempio)                           | 0                |                                | 0,00        |
| A P.T. 69,44% (esempio)                        | 0                |                                | 0,00        |
| A P.T. 70 % (esempio)                          | 0                |                                | 0,00        |
| A P.T. 75% (esempio)                           | 0                |                                | 0,00        |
| A P.T. 83,33% (esempio)                        | 0                |                                | 0,00        |
| A P.T. 88,89% (esempio)                        | 0                |                                | 0,00        |
| TOTALE CEDOLINI GENERALE                       |                  |                                | 5,00        |
| TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità) |                  |                                | <b>0,42</b> |
| <b>Δ (differenziale dotazione)</b>             | <b>0,417</b>     |                                |             |
| <b>ADEGUAMENTO 2023</b>                        | <b>11.073,83</b> |                                |             |
| <b>LIMITE 2016 ADEGUATO</b>                    | <b>87.509,67</b> |                                |             |

NB: SOLO PER COMUNI, PROVINCE/CITTA' METROPOLITANE, REGIONI  
 ATTENZIONE: COMPILARE SOLO LE CELLE DI COLORE

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>LIMITE 2016</b>                              | <b>76.435,84</b> | dato consolidato / voci rilevanti              |
| fondo DIRIGENTI 2018 (con inc. ccnl 17.12.2020) | 79.667,83        | dato consolidato / voci rilevanti stanziamento |
| <b>totale 2018</b>                              | <b>79.667,83</b> |  |
| n. dipendenti 31/12/2018 totali                 | 3,00             | enti diritto trattamento accessorio            |
| n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato     | 0,00             |  |
| <b>QMP</b>                                      | <b>26.555,94</b> | applicare a nuove unità assunte                |

| ANNO DI VERIFICA - 2024                        |                   |                                |              |
|--|-------------------|--------------------------------|--------------|
| NUMERO CEDOLINI EMESSI                         | CEDOLINI          | % p.t. (riportare % colonna A) | valore       |
| <b>A TEMPO PIENO</b>                           | 12                | 100%                           | <b>12,00</b> |
| A P.T. 50% (esempio)                           | 0                 |                                | 0,00         |
| A P.T. 69,44% (esempio)                        | 0                 |                                | 0,00         |
| A P.T. 70 % (esempio)                          | 0                 |                                | 0,00         |
| A P.T. 75% (esempio)                           | 0                 |                                | 0,00         |
| A P.T. 83,33% (esempio)                        | 0                 |                                | 0,00         |
| A P.T. 88,89% (esempio)                        | 0                 |                                | 0,00         |
| TOTALE CEDOLINI GENERALE                       |                   |                                | 12,00        |
| TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità) |                   |                                | <b>1,00</b>  |
| <b>Δ (differenziale dotazione)</b>             | <b>1,000</b>      |                                |              |
| <b>LIMITE 2016 ADEGUATO</b>                    | <b>102.991,78</b> |                                |              |

Antonelli Giuseppina in data 26/07/2023



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 698**Settore Proponente: **SEGRETARIO GENERALE**Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**Oggetto: **COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA - ANNO 2023**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/07/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 27/07/2023